

Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana



Numero 10

31 ottobre 2000

MESSAGGIO IN OCCASIONE DELLA GIORNATA NAZIONALE DEL RINGRAZIAMENTO	Pag. 363
MESSAGGIO DEL CONSIGLIO PERMANENTE IN OCCASIONE DELLA XXIII GIORNATA PER LA VITA	» 366
TESTO APPLICATIVO DEL TESTO COMUNE PER UN INDIRIZZO PASTORALE DEI MATRIMONI TRA CATTOLICI E VALDESI O METODISTI	» 368
PREMESSA	» 369
INTRODUZIONE	» 370
I - I PRELIMINARI	» 371
II - GLI ASPETTI CIVILISTICI	» 376
III - LA PREPARAZIONE	» 377
IV - LA CELEBRAZIONE LITURGICA	» 378
V - MATRIMONI MISTI INTERCONFESSIONALI IN FORMA CIVILE	» 379
VI - IL BATTESIMO DEI FIGLI	» 381
VII - L'EDUCAZIONE RELIGIOSA DEI FIGLI	» 382
VIII - COINVOLGIMENTO DELLE COMUNITÀ	» 384
ERRATA CORRIGE	» 386

NOTIZIARIO DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA
a cura della Segreteria Generale

NUMERO 10

31 OTTOBRE 2000

Messaggio in occasione della
Giornata Nazionale del Ringraziamento
12 novembre 2000

Si pubblica il testo del messaggio dal titolo "Un Giubileo tra terra e cielo", che la Commissione Episcopale per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace ha rivolto alla comunità ecclesiale italiana e in particolare modo ai lavoratori della terra, in occasione della Giornata del ringraziamento, nella quale quest'anno si svolgerà anche il Giubileo del mondo agricolo.

UN GIUBILEO TRA TERRA E CIELO

Ogni anno, la Giornata del Ringraziamento ha un significato intenso, profondo. Vi si respira la gioia del creato nel produrre frutti di ogni specie, per la vita dell'uomo. Ma anche la gioia dell'uomo nell'aver contribuito a questo dono, con il suo duro lavoro.

Così ogni giornata del ringraziamento è una festa. Festa d'incontro tra cielo e terra, tra il creato e l'uomo. Incontro tra Dio e l'uomo, Lui Creatore e Padre, noi, frutto di questo amore infinito e perenne.

Ma quest'anno, la gioia è ancora più grande. *è l'anno del Giubileo*, che nasce proprio dalla terra. È noto, infatti, che il Giubileo sgorga dalla necessità del *riposo*. Ogni sette giorni riposa Dio nel suo lavoro di Creatore. Ogni sette giorni riposa anche l'uomo. Ogni sette anni, è la terra stessa che riposa, si ferma: così il sudore è asciugato, gli schiavi sono liberati. Infine ogni sette volte sette anni, cioè ogni cinquant'anni, la Bibbia prevede il grande Giubileo. Qui la sosta è totale. Anche i debiti sono rimessi e le proprietà tornano al loro primitivo padrone e in un certo senso, tornano a Dio, che ce le ha date come in prestito.

È quello che può accadere anche in quest'anno 2000, anno del grande Giubileo! *Che ci dice questo Giubileo dei lavoratori della Terra?*

1. Il Giubileo diventa la memoria vivissima che *ogni uomo, anzi ogni cosa, è dono*, e le terre appartengono, prima che a noi, al Signore, Dio del cielo e della terra.

2. Poi senti *che il Giubileo è freschezza*, un risvegliarsi dal sonno. La stessa sensazione che ha ogni contadino, quando inizia la sua giornata alle prime luci del mattino e la rugiada gli ricorda che Dio ha fatto bene ogni cosa e che la natura è bella. Noi, purtroppo, non siamo spesso capaci di custodirla così, intatta e fresca. L'abbiamo sciupata e talvolta anche rovinata. Torniamo a quella bellezza primordiale, a quella verginità che hanno le cose, quando le guardiamo con occhi di rispetto e non di avidità.

3. Giubileo è quindi custodia, *amore alla terra*. Ecologia attenta e serena. Non mitizzata, ma cercata nei gesti di ogni giorno. Prodotti naturali il più possibile e cibi veri, preparati con passione e con sapienza.

4. Giubileo è *rispetto del bosco*. Inteso come rispetto del bene comune, lo spazio di tutti, le cose di tutti. Rispetto che è lotta agli incendi, che hanno devastato mezza Italia, nel corso dell'estate, spogliando la terra e rendendola poi preda delle alluvioni, come quelle che si sono verificate ultimamente e tragicamente in terra di Calabria.

5. Giubileo è *saper lavorare insieme*. Se non sei solo tu il padrone, ciò significa che più mani, intrecciate insieme fanno collaborare meglio al disegno del Padre, per un servizio migliore. *Si sviluppi la cooperazione*, frutto del Giubileo. E se ne tengano alte le motivazioni sociali e religiose, là dove è già ben presente. E la si fondi, sempre, sulla coscienza crescente della gratitudine per la terra, dono di Dio per la gioia di tutti.

6. Giubileo è *riconciliazione* con chi noi stessi abbiamo sfruttato, non rispettato e non valorizzato. È riconciliazione soprattutto con i

lavoratori agricoli stranieri, che svolgono i lavori più pesanti e spesso non sono tenuti in regola. Hanno una pietra sulle spalle. E chiedono a noi tutti di ricordarci di quando anche noi, italiani in terra straniera, bussavamo alla porta di case ricche, ricevendo spesso un duro rifiuto. La soluzione sta nella giustizia e nella solidarietà.

7. Infine il Giubileo ci provoca a recuperare, a livello spirituale e sociale, *il giorno del Signore*, la Domenica. Sia rispettata. Non vi sia lavoro, tranne nei casi di necessità che ben conoscono i lavoratori della terra. La domenica sia per tutti incontro, amicizia, dialogo con i figli e gli amici, un ritrovarsi insieme nella celebrazione eucaristica in parrocchia, per ringraziare il Signore, lieti dei doni ricevuti.

Non resti escluso nessuno, da questa gioia. I poveri soprattutto siano saziati ed accolti: si aprano le porte delle chiese, ma soprattutto delle case, nei loro confronti. E, sempre, la porta dei cuori. Siamo perciò vicini ed esprimiamo la nostra solidarietà a tutti coloro che in quest'anno di lavoro nei campi hanno avuto incidenti (purtroppo sempre più frequenti!), hanno subito danni alle colture per la grandine o la brina o gli incendi. A chi ha perso il raccolto per varie cause. Tutti sono oggi nella nostra preghiera, perché anche per loro il Giubileo sia speranza e coraggio rinnovato e li aiuti a superare la tentazione, frequente, di abbandonare il lavoro nei campi, per cercare altrove una soluzione, apparentemente più facile, ma non certo così vera.

Ci benedica la Trinità santissima, alla quale salga la lode della nostra preghiera e del nostro impegno fiducioso nel lavoro dei campi come inno incessante di ringraziamento, di amore e di giubilo.

Roma, 13 ottobre 2000

COMMISSIONE EPISCOPALE PER I PROBLEMI SOCIALI
E IL LAVORO, LA GIUSTIZIA E LA PACE

Messaggio del Consiglio Permanente in occasione della XXIII Giornata per la vita 4 febbraio 2001

Il seguente messaggio è stato presentato ed illustrato da S.E. Mons. Dante Lanfranconi, Presidente della Commissione Episcopale per la Famiglia, nella sessione del Consiglio Episcopale Permanente del 18-21 settembre 2000.

I Vescovi del Consiglio hanno offerto il loro contributo con osservazioni e suggerimenti, recepiti nella stesura definitiva del testo curata dalla Commissione Episcopale e dalla Presidenza della C.E.I.

Il messaggio, a firma del Consiglio Episcopale Permanente, viene pubblicato affinché nelle singole diocesi si provveda per tempo a preparare la celebrazione della Giornata.

“OGNI FIGLIO È PAROLA”

Ogni essere umano si affaccia alla storia come soggetto del tutto singolare e irripetibile, come parola detta da Dio. Una parola, per ciò stesso, portatrice di un significato che va oltre la storia terrena per iscriversi nel disegno eterno e amorevole del Padre.

1. Eco della Parola eterna

Sulla scia del Grande Giubileo dell'Incarnazione appena celebrato siamo invitati a contemplare in ogni figlio che nasce come un riflesso del Figlio unigenito di Dio, un'eco della Parola eterna. *“In principio era il Verbo... tutto è stato fatto per mezzo di lui, e senza di lui niente è stato fatto di tutto ciò che esiste. In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini”* (Gv 1, 1-3.4).

Ogni uomo è creato in Cristo e in lui è chiamato a trovare la sua perfezione e la sua beatitudine. Ogni uomo è una risorsa, un bene prezioso per gli altri e, a sua volta, chiede agli altri di essere accompagnato e aiutato nel suo cammino verso il compimento definitivo.

2. Parola detta ai genitori

In ogni persona che viene alla vita, Dio rivolge ai genitori una parola che prolunga l'antica promessa e benedizione rivolta ad Abramo (cf Gen 15,5). L'attesa del parto offre loro l'insostituibile opportunità di partecipare, affascinati e stupiti, al misterioso dispiegarsi di un proces-

so, che sfiora il mistero della creazione. Ben a ragione, infatti, si parla di pro-creazione (cf *Gen* 1,28).

Il figlio inizia la propria vita nel grembo della madre, in intima simbiosi con lei. Da questa comunicazione vitale può sorgere una falsa e distorta, ma forte e istintiva, idea di possesso nei confronti della nuova creatura prima ancora che sbocci, quasi si avesse il diritto di disporre di essa ed eventualmente anche di manipolarla ed eliminarla. Al contrario il figlio è una persona distinta dai genitori e di pari dignità. E' quindi da rispettare incondizionatamente: è parola da ascoltare e dono da accogliere con amore.

3. Parola detta alla società

La speranza e la premura dei genitori nei confronti del proprio figlio vanno oltre la sfera strettamente privata e coinvolgono la responsabilità e l'impegno di tutta la società. Il figlio che nasce è un bene prezioso e una parola che interpella tutti e chiede a tutti di essere ascoltata. Naturalmente non solo al momento della nascita, ma per l'intero arco della sua esistenza, nella molteplice varietà delle situazioni e dei passaggi.

Prendersi cura della vita e accompagnare la persona verso la sua piena e integrale maturità sono i compiti altissimi affidati in primo luogo alla famiglia e poi, a sostegno e integrazione di essa, alle altre istituzioni e presenze educative della società. Tradire questa missione è assumersi una grave responsabilità davanti a Dio e alla coscienza civile. Come non ricordare a riguardo alcune vergognose prevaricazioni nei confronti dei minori, quali la pedofilia, lo sfruttamento, la violenza omicida? Contro di esse giustamente si leva un'ondata di indignazione e di condanna morale. Ma ciò non basta: occorre sviluppare un clima diffuso di rispetto e di costante attenzione educativa.

Ogni giorno, nella famiglia, nella società e nella comunità ecclesiale, il figlio dice: "ascoltami".

Roma, 26 ottobre 2000

IL CONSIGLIO
EPISCOPALE PERMANENTE

Testo applicativo del Testo comune per un indirizzo pastorale dei matrimoni tra Cattolici e Valdesi o Metodisti

A seguito della promulgazione del Testo comune per un indirizzo pastorale dei matrimoni tra cattolici e valdesi o metodisti (cf Notiziario C.E.I./1997, pp. 147-178), secondo il dettato dello stesso documento, nella parte conclusiva, la Conferenza Episcopale Italiana e il Sinodo Valdese-Metodista hanno nominato le rispettive Commissioni, composte come segue, aventi lo scopo di redigere le indicazioni applicative del "Testo comune".

Da parte della Conferenza Episcopale Italiana:

Presidente: S.E. Mons. Alberto Ablondi, *Vescovo di Livorno e Vicepresidente della C.E.I.*;

Membri: S.E. Mons. Giuseppe Chiaretti, *Arcivescovo di Perugia-Città della Pieve, Presidente del Segretariato per l'ecumenismo e il dialogo*; S.E. Mons. Francesco Coccopalmerio, *Vescovo ausiliare di Milano e membro della Commissione Episcopale per i problemi giuridici*; Padre Silvano Maggiani, *dei Servi di Maria, Presidente dell'Associazione Professori e Cultori di Liturgia*; don Claudio Giuliodori, *docente di teologia del matrimonio e della famiglia presso l'Istituto Giovanni Paolo II della Lateranense*; don Mario Polastro, *della diocesi di Pinerolo, membro del Segretariato per l'ecumenismo e il dialogo*.

Da parte del Sinodo Valdese-Metodista:

Presidente: Maria Sbaffi Girardet, *Presidente della Commissione consultiva della Tavola Valdese per le relazioni ecumeniche*;

Membri: Maria Bonafede, *Pastora della Chiesa Evangelica Valdese di Piazza Cavour in Roma*; Franco Giampiccoli, *Pastore della Chiesa Valdese della comunità di Palermo*; Dott. Giulio Maisano, *magistrato, Consulente della Tavola Valdese per le questioni giuridiche*; Prof. Paolo Ricca, *Pastore, docente di storia della Chiesa presso la facoltà valdese di teologia*; Alberto Taccia, *Pastore della comunità valdese di Torino*.

La Commissione mista ha iniziato i suoi lavori il 29 ottobre 1997. Il Testo applicativo prodotto è stato esaminato ed accolto nella struttura e nei suoi principali contenuti dal Consiglio Episcopale Permanente nella riunione del 20-23 settembre 1999. Le osservazioni emerse sono state presentate alla Commissione mista in vista della stesura definitiva.

Il 25 agosto 2000 il "Testo applicativo" è stato firmato congiuntamente a Torre Pellice dai co-Presidenti della Commissione mista, S.E. Mons. Alberto Ablondi e la Sig.ra Maria Sbaffi Girardet.

Il documento è stato trasmesso alla Conferenza Episcopale Italiana, con lettera del 30 agosto 2000, da S.E. Mons. Alberto Ablondi, delegato dalla Presidenza della C.E.I. a fungere da Presidente della delegazione cattolica nella Commissione mista per la redazione delle disposizioni applicative dell'Intesa sui matrimoni misti. Nella lettera di trasmissione Mons. Ablondi affermava: "... mi auguro che la pubblicazione del 'Testo applicativo', a complemento del 'Testo comune', riveli, riconosca e fecondi fatiche e sofferenze del passato, così come spero vivamente che questa importante tappa ci incoraggi ancor di più nel proseguire il cammino ecumenico, inteso come desiderio di unità che rende piena la fraternità e fa della nostra comune testimonianza cristiana un annuncio autentico, credibile ed attraente".

Il Cardinale Presidente Camillo Ruini, con lettera n. 1136/00 dell'11 settembre, rispondendo a S.E. Mons. Ablondi così si esprimeva: "Mi compiaccio che l'atto della firma si sia svolto in quel clima di fraternità e di mutua accoglienza che sempre deve essere presente nelle manifestazioni ecumeniche e che ha animato il cammino di questi anni per portare a termine il lavoro sui matrimoni tra cattolici e valdo-metodisti". ... "Mentre mi congratulo con Lei e con i membri tutti della Commissione per il buon esito del lavoro da voi svolto con pazienza, desidero comunicarLe che il 'Testo applicativo' verrà ora pubblicato nel 'Notiziario' ufficiale della Conferenza Episcopale Italiana e sarà diffuso al fine di adeguare la prassi dei matrimoni tra cattolici e valdesi o metodisti nelle diocesi italiane".

PREMESSA

La Conferenza Episcopale Italiana e il Sinodo Valdese-Methodista, ravvisando la necessità di "rendere operativo" il "Testo comune per un indirizzo pastorale dei matrimoni tra cattolici e valdesi o metodisti", hanno nominato le rispettive commissioni al fine di giungere ad un "Testo applicativo" approvato dalle due parti.

La commissione della Conferenza Episcopale Italiana è stata così composta: Alberto Ablondi, Giuseppe Chiaretti, Francesco Coccopalmerio, Silvano Maggiani, Mario Polastro, Claudio Giuliadori (passato dopo alcune riunioni ad altro incarico e non sostituito).

La commissione del Sinodo Valdese-Methodista è stata formata da: Maria Sbaffi Girardet, Maria Bonafede, Franco Giampiccoli, Giulio Maisano, Paolo Ricca, Alberto Taccia.

Nella loro prima riunione le due commissioni hanno cooptato Myriam e Gianni Marcheselli, coppia interconfessionale di Milano.

In uno spirito di vera fraternità, ma anche di chiarezza e di franchezza, si sono svolte le 15 riunioni congiunte di lavoro tra il 29 ottobre 1997 (prima seduta) e il 10 gennaio 2000 (ultima seduta).

Il risultato di questo cammino impegnativo, che ha coinvolto profondamente i membri delle due commissioni, è il "Testo applicativo" formato da una introduzione e da 8 capitoli, per un totale di 52 paragrafi.

INTRODUZIONE

1. - *Il Testo comune*

Nel cammino ecumenico in Italia assume un grande valore il "Testo comune per un indirizzo pastorale dei matrimoni tra cattolici e valdesi o metodisti" sottoscritto dalle due Chiese il 16 giugno 1997. Il documento affronta la questione dei matrimoni misti interconfessionali¹, che nel passato è stata causa non solo di forti contrasti tra le due chiese, ma anche motivo di sofferenza per le famiglie coinvolte.

Il Testo comune sottolinea che "i matrimoni misti possono oggi essere visti nel loro aspetto positivo per l'apporto che possono dare al movimento ecumenico, specialmente quando ambedue i coniugi sono fedeli alla vocazione cristiana nella loro chiesa" (3.1; cf. 1.9; 2.5). Questa visione, più serena e positiva, ha condotto al superamento di molti pregiudizi e tensioni, così che il Testo comune ha potuto cogliere tutti gli aspetti positivi insiti nelle discipline delle due chiese, senza peraltro sottacere gli elementi di differenziazione.

Sia la Chiesa cattolica² sia la Chiesa evangelica valdese (Unione delle chiese valdesi e metodiste)³ – di seguito indicata come Chiesa valdese – stabiliscono norme per la celebrazione di un matrimonio misto interconfessionale⁴.

¹ In questa dizione è compresa sia la formulazione cattolica, matrimoni misti, sia quella evangelica, matrimoni interconfessionali. Ambedue le formulazioni indicano il matrimonio tra cristiani di diversa confessione.

² CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Decreto generale sul matrimonio canonico* (1990), nn. 48-53.

³ SINODO VALDESE, *Documento sinodale sul matrimonio* (art. 46/SI/1971), nn. 19-54.

⁴ Ricordiamo in ordine cronologico i documenti più importanti delle due Chiese in riferimento ai matrimoni misti interconfessionali: Motu proprio *Matrimonia mixta* di Paolo VI (1970); Documento sinodale valdese sul matrimonio (1971); Documento sinodale valdese sull'ecumenismo (1982); Codice di diritto canonico (1983); Decreto generale sul matrimonio canonico della C.E.I. (1990); *Ordo celebrandi matrimonium. Editio typica altera* (1991); Indicazioni pastorali per il matrimonio misto della diocesi di Pinerolo (1992); Direttorio per l'applicazione dei principi delle norme sull'ecumenismo del Pontificio Consiglio per la promozione dell'unità dei cristiani (1993); Indicazioni per la celebrazione di un matrimonio interconfessionale del IV circuito della Chiesa valdese (1994); Testo comune per un indirizzo pastorale dei matrimoni tra cattolici e valdesi o metodisti (Assemblea generale della C.E.I., maggio 1996; Si-

Il Testo comune ha inteso affrontare il problema sotto tutti gli aspetti, offrendo una soluzione accettabile per le due chiese senza contravvenire allo spirito dei rispettivi ordinamenti matrimoniali, i quali peraltro, dal 1970, sono stati oggetto di notevoli modificazioni e di rilevanti accentuazioni nel senso dell'apertura ecumenica.

2. - *Un documento applicativo*

Il Testo comune prevede un documento applicativo che permetta di rendere operative le indicazioni pastorali contenute nel testo stesso (Testo comune, *Conclusione*).

Il presente documento offre le necessarie indicazioni applicative in relazione ai problemi che di volta in volta si pongono in un matrimonio misto interconfessionale, tenendo conto degli aspetti teologici ed ecclesiologicali, chiariti nel Testo comune, e approfondendo in particolare gli aspetti liturgici, disciplinari e pastorali. E ciò anche in riferimento alle fasi che precedono e a quelle che seguono la celebrazione del matrimonio stesso.

Le indicazioni applicative del presente documento si fondano sul riconoscimento della parità di diritti e doveri tra gli sposi, sul sostegno che le chiese offriranno loro, e in particolare sul rispetto della libertà dei futuri sposi. Tale libertà, riguardante la scelta del modo della celebrazione, la comunità in cui battezzare i figli e l'impostazione della loro educazione religiosa, si esprimerà in decisioni comuni che le chiese accoglieranno senza opporre ostacoli al loro adempimento.

3. - *Destinatari*

Il documento è indirizzato alle comunità locali, in particolare ai parroci e ai pastori, responsabili delle comunità stesse, perché sappiano accompagnare, con rispetto e chiarezza, le scelte dei futuri coniugi; è rivolto altresì alle coppie stesse, perché siano agevolate nel cammino verso il matrimonio e nella vita coniugale e familiare, nella consapevolezza dei loro diritti e doveri.

I – I PRELIMINARI

4. - *Normative diverse*

Le differenze e le divergenze tra la concezione cattolica e quella evangelica del matrimonio implicano, di conseguenza, una differenziazione delle disposizioni applicative che derivano dal Testo comune – parte seconda.

nodo delle chiese valdesi e metodiste, agosto 1996; sottoscrizione congiunta, giugno 1997); Prontuario per la celebrazione di matrimoni secondo le norme dell'ordinamento valdese (Tavola valdese, 1997); Documento sinodale valdese sull'ecumenismo e il dialogo interreligioso (1998).

5. - *Conoscenza, comprensione, applicazione*

Nella celebrazione di un matrimonio misto interconfessionale, che avvenga sia in una chiesa cattolica sia in una chiesa valdese o metodista, tali norme devono essere rese note agli sposi, comprese nel loro significato autentico e applicate correttamente nelle forme stabilite per tale caso, al fine di raggiungere l'obiettivo comune di assicurare per entrambe le chiese pieno riconoscimento del matrimonio così celebrato.

6. - *La normativa cattolica*

Per quanto concerne la Chiesa cattolica tali norme sono contenute nel codice di diritto canonico e riprese, per quel che attiene all'Italia, nel decreto generale della Conferenza Episcopale Italiana (C.E.I.). È necessario chiarire il significato di tale normativa e precisare i termini di applicazione degli impegni assunti dalla parte cattolica, formulandoli in modo da non ledere la libertà e la coscienza della parte evangelica.

7. - *La licenza*

Il codice di diritto canonico stabilisce che "il matrimonio tra due persone battezzate (di cui una sola cattolica)... non può essere celebrato senza espressa licenza da parte della competente autorità" (can. 1124).

Il requisito della licenza non deriva dal fatto che il matrimonio misto interconfessionale sia considerato in se stesso negativo, ma deriva dalla particolare difficoltà insita in tale matrimonio. L'autorità cattolica sente pertanto l'obbligo di esaminare il caso al fine di accertare che esistano i presupposti per una valida e fruttuosa celebrazione del matrimonio. Con la concessione della licenza l'autorità cattolica dichiara che tali presupposti esistono ed esprime il proprio assenso alla celebrazione del matrimonio stesso.

È chiaro che tale assenso è dato alla parte cattolica e non riguarda, se non indirettamente, la parte evangelica, che non è soggetta alla giurisdizione della Chiesa cattolica (cf. can. 11). E tanto meno riguarda il ministro evangelico, al quale è riconosciuta piena autonomia nell'esercizio della sua funzione, qualora il matrimonio sia celebrato in chiesa evangelica.

8. - *Dichiarazioni e promesse*

Il can. 1125, n. 1 stabilisce: "La parte cattolica si dichiara pronta ad allontanare i pericoli di abbandonare la fede e prometta sinceramente di fare quanto è in suo potere perché tutti i figli siano battezzati ed educati nella Chiesa cattolica".

Su tale norma sono opportune le seguenti osservazioni:

a) Per quanto riguarda la dichiarazione della parte cattolica di essere pronta ad allontanare i pericoli di abbandonare la fede, si precisa che tali pericoli non derivano dalla fede della parte evangelica, la quale

anzi può concorrere ad edificare la fede del coniuge cattolico, e viceversa, ma derivano dal rischio di indebolire la propria identità ecclesiale o addirittura di cadere nell'indifferentismo o nel relativismo religioso, trascurando, o abbandonando, la frequentazione della propria chiesa.

È bene precisare che tale rischio può essere corso anche dalla parte evangelica. È dunque impegno di entrambi i coniugi di vigilare al fine di vivere in modo autentico e coerente la propria fede in reciproco confronto e sostegno.

b) In riferimento inoltre alla promessa di fare quanto è possibile perché tutti i figli siano battezzati ed educati nella Chiesa cattolica, si precisa che tale promessa vuole esprimere l'impegno di fedeltà della parte cattolica di vivere e testimoniare compiutamente la propria fede anche verso i figli, tenendo conto che uguale diritto-dovere ha la parte evangelica relativamente alla propria vocazione così come è condivisa nella sua chiesa di appartenenza.

Tale situazione, anziché essere fonte di conflitti, dovrebbe condurre a operare, di comune accordo, quelle scelte che concretamente si riveleranno più adatte al consolidamento della comunione della coppia e al bene della prole in ordine alla vita spirituale.

c) "Se nonostante tutti gli sforzi i figli non vengono battezzati né educati nella Chiesa cattolica, il genitore cattolico non incorre nella censura comminata dal diritto canonico. Tuttavia non cessa per lui l'obbligo di condividere con i figli la fede cattolica. Tale esigenza rimane e può comportare, per esempio, che egli svolga una parte attiva nel contribuire all'atmosfera cristiana della famiglia; che faccia quanto è in suo potere con la parola e con l'esempio per aiutare gli altri membri della famiglia ad apprezzare i valori peculiari della tradizione cattolica; che coltivi tutte le disposizioni necessarie perché, ben istruito nella propria fede, sia capace di esporla e di discuterne con gli altri; che preghi con la sua famiglia per implorare la grazia dell'unità dei cristiani, come è nella volontà del Signore"⁵.

Tali indicazioni hanno pari rilevanza per la parte evangelica nei confronti dei figli nel caso in cui vengano battezzati ed educati nella Chiesa cattolica.

9. - *L'informazione alla parte evangelica*

Il parroco è tenuto a informare la parte evangelica delle dichiarazioni e delle promesse formulate dalla parte cattolica (cf. can. 1125, n. 2) illustrandone la portata e il significato. La parte evangelica ne prende atto senza obbligo né di adesione, né di firma. Il parroco deve attestare tale presa d'atto.

⁵ *Direttorio, cit.*, n. 151.

La parte cattolica deve a sua volta essere consapevole dell'analogo impegno di fedeltà della parte evangelica.

10. - *Fini e proprietà essenziali del matrimonio*

Il can. 1125, n. 3 recita: "entrambe le parti siano istruite sui fini e le proprietà essenziali del matrimonio, che non devono essere escluse da nessuno dei contraenti". Si tratta dei principi dell'unità della coppia, dell'indissolubilità del matrimonio e dell'apertura in ordine alla procreazione, che devono essere accettati da entrambe le parti contraenti.

A tal fine è necessario e sufficiente che la parte cattolica e la parte evangelica, in dialogo con le rispettive chiese, accettino ciò che esse affermano nel Testo comune (parte prima: ciò che come cristiani possiamo dire in comune sul matrimonio; e parte seconda i paragrafi 2.1, 2.2, 2.3 relativi al modo di comprendere le differenze e le divergenze su sacramentalità, indissolubilità e procreazione ed educazione dei figli).

La preparazione dei futuri sposi su tale materia potrà essere fatta al meglio in forma congiunta dai due ministri, cattolico ed evangelico, nello spirito e secondo i contenuti del Testo comune, accertando che vi sia negli sposi l'integrità e la libertà del consenso. In ogni caso il parroco, per la sola parte cattolica, procederà all'istruttoria matrimoniale limitandosi, per la parte evangelica, a ricevere il certificato di battesimo e a registrare i dati anagrafici, l'appartenenza ecclesiastica e la posizione matrimoniale. I dati relativi a quest'ultima risulteranno da un certificato contestuale (rilasciato dall'ufficiale dello stato civile), e, se necessario, da un'autocertificazione che non si limiti alla sola dichiarazione di stato libero.

11. - *Forma di celebrazione dei matrimoni misti interconfessionali*

Il matrimonio misto interconfessionale può essere celebrato o in chiesa cattolica o in chiesa evangelica o di fronte all'ufficiale di stato civile.

12. - *La "forma canonica" e la dispensa dalla "forma canonica"*

Nel caso in cui il matrimonio misto interconfessionale sia celebrato nella chiesa cattolica, la validità di detta celebrazione è condizionata all'osservanza della "forma canonica" che consiste nella celebrazione del matrimonio alla presenza dell'Ordinario o del parroco del luogo o di un loro delegato e di due testimoni.

Nel caso in cui il matrimonio misto interconfessionale venga celebrato in chiesa evangelica o di fronte all'ufficiale di stato civile, la parte cattolica, oltre alla licenza (cf. sopra, n. 7), dovrà anche ottenere la dispensa dalla "forma canonica". Tale dispensa ha la funzione di togliere l'obbligo della predetta osservanza per il caso particolare.

La concessione della dispensa (cf. *Testo comune*, 2.5) ha come mo-

tivo valido la libera scelta degli sposi, che la parte cattolica comunicherà alle competenti autorità della propria chiesa.

La dispensa dalla forma canonica ha rilevanza unicamente nel rapporto tra il coniuge cattolico e la sua chiesa e in nessun modo può essere compresa come autorizzazione alla chiesa evangelica di procedere alla celebrazione di un matrimonio valido anche ai fini della Chiesa cattolica.

Per tutti gli adempimenti previsti per il caso in questione, la parte evangelica non è tenuta a recarsi presso la curia diocesana, essendo sufficiente che vi provvedano il parroco e il coniuge cattolico.

13. - *Il luogo della celebrazione di un matrimonio misto interconfessionale*

Nel caso in cui le parti scelgano di celebrare il matrimonio nella chiesa cattolica, tale celebrazione avverrà ordinariamente nella parrocchia in cui la parte cattolica è inserita, a norma del can. 1115

Nel caso in cui venga scelta la chiesa evangelica o il municipio, la parte cattolica dovrà indicarne il luogo nella domanda di dispensa dalla "forma canonica" al fine di dar modo al proprio Ordinario diocesano di interpellare l'Ordinario del luogo in cui avverrà la celebrazione (cf. can. 1127, n. 2).

14. - *Trasmissione alle chiese della dichiarazione di avvenuto matrimonio*

Il Testo comune (2.5) stabilisce che il coniuge cattolico e quello evangelico avranno cura che il loro matrimonio, celebrato fuori dalla loro chiesa di appartenenza, venga poi registrato presso la propria comunità, ove ciò sia richiesto e in conformità alla disciplina di quest'ultima.

15. - *Casi particolari*

Il decreto generale sul matrimonio canonico della C.E.I. tratta, ai cap. V (36-47), VI, VII e VIII, una serie di situazioni particolari, alcune delle quali possono riguardare un matrimonio misto interconfessionale. In tali casi la miglior soluzione per il bene della coppia, ed eventualmente della prole, dovrà essere ricercata avendo consultato il ministro della chiesa evangelica di competenza al fine di rispettare le disposizioni delle chiese e la coscienza dei coniugi.

16. - *Nuove formulazioni*

Il can. 1126 del codice di diritto canonico attribuisce alle Conferenze Episcopali una certa libertà nel definire i modi in cui le dichiarazioni e le promesse della parte cattolica possono essere formulate al fine di ottenere la licenza. Nell'ambito di tale concessione si propone una formulazione in positivo di alcune espressioni che, senza modificarne il significato, possono più facilmente essere comprese e ricevute nell'ambito di una fraternità ecumenica.

Ad es. in riferimento e in sostituzione alla modulistica in uso presso le curie diocesane per quanto concerne i matrimoni misti interconfessionali:

a) La formula della dichiarazione potrebbe essere così concepita: "Dichiaro di impegnarmi a mantenere e approfondire la mia fede e riconosco al contempo la fede cristiana del mio coniuge evangelico"; oppure: "Dichiaro di impegnarmi a mantenere la mia fede cattolica come il mio coniuge si impegna a mantenere la sua fede evangelica, edificandoci reciprocamente ed evitando ogni forma di compromesso o di indifferenzismo".

b) La formula della promessa potrebbe essere: "Prometto di (o mi impegno a) fare quanto sarò in mio potere perché tutti i figli siano battezzati ed educati nella fede cattolica, tenendo conto che il mio coniuge ha lo stesso diritto-dovere di fedeltà nei confronti della propria vocazione così come è vissuta nella sua chiesa di appartenenza. Cercherò pertanto di concordare con il mio coniuge quelle scelte che si riveleranno più adeguate per il mantenimento e l'approfondimento della nostra comunione e per il bene della vita spirituale dei nostri figli".

II – GLI ASPETTI CIVILISTICI

17. - *Gli effetti civili*

La Repubblica Italiana riconosce gli effetti civili ai matrimoni contratti secondo le norme del diritto canonico cattolico⁶ e ai matrimoni celebrati secondo le norme dell'ordinamento valdese⁷, a condizione che siano state fatte le pubblicazioni nella casa comunale e che l'atto di matrimonio sia trascritto nei registri dello stato civile.

16. - *Procedura per la celebrazione secondo le norme del CDC*

Da parte cattolica è il parroco che, dopo aver espletato l'istruttoria matrimoniale, indirizza all'ufficiale dello stato civile nel comune nel quale uno dei contraenti ha la residenza la richiesta delle pubblicazioni civili. L'ufficiale dello stato civile, a sua volta, invia al parroco il certificato di eseguite pubblicazioni civili. Il parroco allora procede alla celebrazione del matrimonio, dà lettura agli sposi degli articoli 143, 144 e 147 del codice civile e trasmette uno degli originali dell'atto per la trascrizione.

⁶ Accordo di modifica del Concordato lateranense del 18 febbraio 1984, art. 8 - Protocollo addizionale, n. 4.

⁷ Intesa tra il Governo della Repubblica e la Tavola valdese, in attuazione dell'art. 8, comma terzo, della Costituzione e legge, applicativa dell'Intesa, 11 agosto 1984, n. 449, art. 11.

19. - *Procedura per la celebrazione secondo le norme dell'ordinamento valdese*

Da parte valdese sono gli sposi stessi che richiedono le pubblicazioni civili dichiarando di voler celebrare il matrimonio secondo le norme dell'ordinamento valdese. L'ufficiale dello stato civile dà lettura agli sposi degli articoli 143, 144 e 147 del codice civile. Eseguite le pubblicazioni, l'ufficiale dello stato civile rilascia agli sposi in doppia copia un "nulla osta" in base al quale è possibile procedere alla celebrazione del matrimonio. Avvenuta la stessa, il pastore trasmette all'ufficiale dello stato civile uno degli originali dell'atto e del "nulla osta" per la trascrizione.

20. - *L'atto di matrimonio*

Nell'atto di matrimonio può essere dichiarata la scelta del regime di separazione dei beni (c.c. art. 162, 2° comma) e possono essere riconosciuti i figli naturali (c.c. art. 283).

III – LA PREPARAZIONE

21. - *Rilevanza della preparazione*

Il Testo comune attribuisce una particolare importanza alla fase di preparazione di un matrimonio misto interconfessionale. Non stabilisce procedure rigide, ma lascia alle due parti ampi spazi di creatività in spirito di cordiale intesa e nel rispetto delle disposizioni disciplinari proprie di ciascuna comunità (*Testo comune*, 3.2).

Appare pertanto opportuno offrire alcuni suggerimenti per attuare un'adeguata preparazione.

22. - *Il contenuto della preparazione*

Quanto ai contenuti, la preparazione dovrebbe consistere:

a) nella spiegazione del matrimonio relativamente alla dottrina e alla disciplina dell'una e dell'altra chiesa, nell'illustrazione degli elementi comuni e di quelli discordanti, avendo la Parola del Signore come riferimento di fondo e gli orientamenti del Testo comune come guida pratica;

b) nella conoscenza più ampia delle due chiese e nel modo in cui esse vivono concretamente la fede cristiana;

c) nella predisposizione di quanto riguarda la celebrazione, laddove sia stata concordata la partecipazione di rappresentanti dell'altra chiesa.

23. - *Gli ambiti della preparazione*

Quanto agli ambiti:

a) occorre concordare con le coppie interconfessionali l'ambito cattolico o evangelico o comune della preparazione;

b) è opportuno in ogni caso che la preparazione preveda uno o più colloqui della coppia congiuntamente con i due ministri;

c) è inoltre auspicabile che, dove esiste un gruppo di coppie interconfessionali, i fidanzati vi partecipino per confrontarsi e far tesoro delle esperienze di tali coppie. È opportuna, ove esso manchi, la costituzione di un gruppo locale con l'attiva partecipazione dei ministri delle due chiese.

24. - *Libertà di scelta degli sposi*

Al fine di tutelare la libertà degli sposi di scegliere la forma della celebrazione che riterranno ad essi più consona, verranno illustrate agli stessi le tre possibilità in cui il matrimonio può essere celebrato: secondo la "forma canonica", secondo l'ordinamento valdese, davanti all'ufficiale dello stato civile.

25. - *Informazione e formazione di base*

La preparazione ad un matrimonio misto interconfessionale non dovrebbe comunque essere solo quella immediata di una concreta coppia interconfessionale. Si auspica invece che, in accordo con il Testo comune (3.2 b), la trattazione del matrimonio misto interconfessionale sia introdotta nei normali corsi catechistici per giovani ed adulti. Ne consegue, per le due chiese, l'opportunità di un aggiornamento dei testi di catechesi e di formazione così che essi comprendano la tematica dei matrimoni misti interconfessionali.

IV – LA CELEBRAZIONE LITURGICA

26. - *Adozione e adattamenti della liturgia della chiesa in cui è celebrato il matrimonio*

Le parti scelgono liberamente la chiesa nel cui ambito intendono sposarsi e il matrimonio viene celebrato secondo la liturgia di tale chiesa, con opportuni adattamenti concordati insieme ai ministri: scelta dei testi biblici, interventi per brevi dichiarazioni, intenzioni di preghiera, parti cantate, ecc., che tuttavia dovranno inserirsi in modo armonico nello schema liturgico.

27. - *Rappresentanza e partecipazione dell'altra chiesa*

Se i futuri sposi lo chiedono, il ministro o un rappresentante dell'altra chiesa può partecipare attivamente alla celebrazione del matrimonio interconfessionale, rivolgendo un messaggio, o facendo una preghiera di intercessione, o tenendo la predicazione, ecc. A tal fine la liturgia può essere preparata insieme dai ministri e dai futuri sposi. Sol tanto il ministro della chiesa in cui si celebra il matrimonio è autorizzato a ricevere il consenso e a dichiarare uniti gli sposi.

28. - *Opportunità dei segni di accoglienza ecumenica*

Non è prevista una "liturgia ecumenica" del matrimonio misto interconfessionale concordata dalle due chiese.

In ogni caso la celebrazione liturgica di un matrimonio misto interconfessionale deve avere un carattere ecumenico in armonia con il Testo comune, tenendo conto del fatto che la coppia è mista, che gli intervenuti appartengono a chiese diverse, che tutti debbono essere messi a loro agio e debbono poter capire e partecipare. È importante, ad esempio, il saluto iniziale rivolto in modo esplicito anche ai membri dell'altra chiesa, nonché l'accoglienza e il posto che viene riservato al rappresentante dell'altra chiesa. Così pure è apprezzato il dono della Bibbia in una traduzione interconfessionale fatto insieme dalle due comunità con la firma dei rispettivi ministri.

29. - *La liturgia della Parola nella celebrazione*

Il matrimonio misto interconfessionale, tanto nella chiesa cattolica quanto nella chiesa evangelica, viene celebrato con una liturgia basata sulla parola del Signore (liturgia della Parola). Viene di norma esclusa la celebrazione dell'Eucarestia o della Cena del Signore, per non inserire un elemento di separazione in un atto tutto concentrato sull'unione degli sposi e per ricordare che la piena comunione tra le chiese non è ancora raggiunta.

30. - *La formulazione del consenso*

Per la celebrazione del matrimonio lo scambio del consenso avviene nelle forme stabilite dalle chiese.

La liturgia della Chiesa cattolica non prevede nel rito del matrimonio, secondo l'attuale adattamento curato dalla Conferenza Episcopale Italiana, una formula particolare per il consenso in un matrimonio misto interconfessionale.

La liturgia della Chiesa valdese prevede, per lo scambio delle promesse, tre formule alternative al fine di rispettare le diverse situazioni personali, una delle quali riguarda i matrimoni misti interconfessionali⁸.

V - MATRIMONI MISTI INTERCONFENSIONALI IN FORMA CIVILE

31. - *La celebrazione in sede o forma civile*

La celebrazione in sede o forma civile di un matrimonio misto interconfessionale consiste nell'espressione del consenso non di fronte a

⁸ "N.N. prometti tu a N. N. di volerla(lo) amare e servire nel dono totale di te stesso(a) e di essere solidale con lei (lui) in ogni circostanza della vita, nella gioia come nel dolore, di ricercare con lei (lui) l'unità nella fede sulla base dell'Evangelo e rimanerle(gli) fedele secondo l'insegnamento della Parola di Dio?" (*Prontuario, cit.*, p. 24).

un ministro dell'una o dell'altra chiesa, bensì di fronte all'ufficiale dello stato civile.

32. - *Il matrimonio in forma civile per la Chiesa cattolica*

Per la Chiesa cattolica, la suddetta celebrazione non è esclusa nell'ampia formulazione del can. 1127, n. 2, è implicita nella dizione "salvo ... eventuali intese" del decreto generale sul matrimonio canonico al n. 50 ed era già prevista per la diocesi di Pinerolo dal 1970.

La possibilità della celebrazione in forma civile di un matrimonio misto interconfessionale tra una parte cattolica e una parte valdese o metodista è ora ammessa per tutte le diocesi italiane dal Testo comune (3.3 c).

La parte cattolica deve ottenere dall'Ordinario diocesano la prescritta dispensa, in modo che il matrimonio celebrato nella forma civile, in forza del battesimo, sia per essa valido e perciò stesso sacramento.

La parte cattolica viene esortata a prepararsi adeguatamente attraverso il sacramento della riconciliazione e la comunione eucaristica.

33. - *Precisazione*

Per quanto attiene alla celebrazione del matrimonio davanti all'ufficiale dello stato civile è necessario precisare e quindi spiegare, specialmente ai fedeli cattolici, che questa forma di matrimonio non è matrimonio "civile" nel senso generalmente inteso dai cattolici, ma è un matrimonio "in forma civile".

Il matrimonio "civile", nel senso generalmente inteso dai cattolici, è quello contratto da due fedeli che non vogliono o non possono sposarsi "in chiesa" e quindi si sposano "in municipio", per cui questo matrimonio avviene in disaccordo con la loro chiesa che non lo ritiene valido.

Quando, invece, il matrimonio "in forma civile" avviene con il consenso della Chiesa cattolica, esso è valido ed è sacramento.

34. - *Il matrimonio in sede civile per la Chiesa valdese*

Per la Chiesa valdese la celebrazione del matrimonio in sede civile non costituisce problema, per il fatto che essa non dà rilevanza ad una particolare forma certificativa del matrimonio: "I credenti fanno per fede che il loro matrimonio è contratto davanti a Dio qualunque sia la forma nuziale che essi decidono di seguire per darne pubblica certificazione" (*Documento sinodale valdese sul matrimonio*, n. 15).

35. - *Rilevanza del matrimonio in sede civile*

In ogni caso è bene che le chiese sottolineino la rilevanza della celebrazione del matrimonio misto interconfessionale di fronte all'ufficiale dello stato civile, in quanto anche tale atto esprime un impegno sociale e l'assunzione di responsabilità civili e morali.

36. - *A seguito del matrimonio celebrato in sede civile*

Il Testo comune (3.3 c) si preoccupa che al compimento della celebrazione di un matrimonio misto interconfessionale in sede civile faccia seguito, senza rinnovare la dichiarazione del consenso, un momento di preghiera e di testimonianza che renda visibile la specificità cristiana del matrimonio insita nella fede degli sposi. A questo riguardo non si danno indicazioni definite; la scelta è lasciata alla decisione degli sposi, accompagnati dai rispettivi ministri o da altri rappresentanti delle comunità di appartenenza.

Ecco alcune indicazioni a titolo esemplificativo: incontro ecumenico con lettura della parola di Dio, predicazione e benedizione degli sposi; culto familiare con lettura biblica e preghiera.

Nelle Chiese valdesi e metodiste al matrimonio celebrato in sede civile segue normalmente nella comunità un atto di benedizione, lo scambio delle promesse, una preghiera di intercessione e il dono della Bibbia, esclusa, comunque, la ripetizione del consenso.

37. - *Comunicazione dell'avvenuta celebrazione del matrimonio alle rispettive chiese*

Gli sposi sono tenuti a fornire alle rispettive chiese una dichiarazione di avvenuta celebrazione del matrimonio in sede civile (estratto dell'atto di matrimonio), affinché esso possa essere annotato negli appositi registri delle loro comunità.

VI – IL BATTESIMO DEI FIGLI

38. - *Mutuo riconoscimento del Battesimo*

Tra la Chiesa cattolica e le Chiese evangeliche (ad esclusione di quelle a tradizione battista) si è da tempo stabilito un consenso circa il mutuo riconoscimento della validità del Battesimo celebrato nell'una o nell'altra chiesa. Per tale motivo il battesimo non viene mai ripetuto⁹.

39. - *Collaborazione ecumenica per il battesimo di figli di coppie interconfessionali*

La coppia interconfessionale che intende presentare al Battesimo i figli decide liberamente in quale Chiesa farli battezzare.

⁹ Il riconoscimento del battesimo anche se conferito da una chiesa non in piena comunione con quella cattolica è chiaramente affermato dal Concilio Vaticano II: "Il battesimo costituisce il vincolo sacramentale dell'unità, che vige tra quelli che per mezzo di esso sono stati rigenerati." Decreto sull'ecumenismo *Unitatis redintegratio*, n. 22 (cfr. *Direttorio*, cit. n. 95). Per parte sua, l'ordinamento valdese afferma: "Il battesimo amministrato dalle altre confessioni cristiane è riconosciuto. In nessun caso viene rinnovato." *Regolamenti Organici 2*, "Le persone nella chiesa", art. 18.

Il battesimo si svolge secondo la liturgia in vigore nella chiesa prescelta con opportuni adattamenti ed è possibile che il ministro o un membro qualificato dell'altra Chiesa sia invitato per l'occasione. Egli può partecipare attivamente rivolgendo un messaggio, o tenendo la predicazione, o proponendo una preghiera.

Per la preparazione di tale celebrazione è necessario un previo incontro dei ministri e della coppia interconfessionale, come già avviene per la preparazione della liturgia matrimoniale.

Questo Battesimo celebrato nell'ambito di una collaborazione ecumenica può costituire, per gli sposi e per le Chiese, uno stimolo a camminare verso l'unità dei cristiani.

Il ministro della comunità in cui il battesimo viene celebrato è tenuto a registrarlo come d'uso e a darne comunicazione al ministro competente dell'altra chiesa che lo annota nella maniera ritenuta più adeguata. Questa procedura è analoga a quanto previsto per la trasmissione alle chiese della dichiarazione di avvenuta celebrazione del matrimonio.

40. - *Padrini e madrine*

Nelle chiese valdesi e metodiste il ruolo del padrino e della madrina non è ritenuto essenziale. Qualora nella celebrazione di un Battesimo in chiesa valdese o metodista un fedele cattolico chieda di essere padrino o madrina, la sua domanda viene accolta sulla base di una sua piena consapevolezza del significato del battesimo e delle promesse che è chiamato a condividere con i genitori.

Nella Chiesa cattolica il ruolo dei padrini, pur non ritenuto di per sé indispensabile (cf. can. 872), deve essere svolto da cattolici che abbiano ricevuto i sacramenti dell'iniziazione cristiana e conducano una vita conforme alla fede. Un evangelico può presenziare al Battesimo in qualità di testimone.

VII - L'EDUCAZIONE RELIGIOSA DEI FIGLI

41. - *Parità dei diritti e dei doveri di entrambi i coniugi*

L'educazione religiosa dei figli delle coppie interconfessionali è diritto e dovere di entrambi i coniugi. Questo significa che in un matrimonio misto interconfessionale un coniuge non può delegare interamente all'altro questo compito sottraendosi così a una diretta responsabilità che gli è propria.

Il Testo comune (2.4) suggerisce al riguardo l'assunzione di un impegno particolare da parte di uno dei due coniugi, sulla base di una decisione comunemente concordata. Essa intende conferire ai figli una precisa identità confessionale.

Nell'ambito di questo orientamento prevalente rimane irrinunciabile l'apporto di testimonianza e di educazione da parte dell'altro coniuge.

42. - *Modalità dell'educazione religiosa dei figli*

Le coppie interconfessionali hanno adottato al riguardo dell'educazione religiosa dei figli modi diversi di comportamento, sempre nell'ottica di dare ai figli una formazione di base sostanzialmente biblica e nel contempo di fare conoscere la realtà dell'una e dell'altra chiesa tutelando la loro libertà di scelta in vista della confermazione oppure del battesimo qualora questo non sia già avvenuto in età infantile.

Si esclude quindi, come osserva il Testo comune (2.4), l'adozione di una linea agnostica, neutrale o confusa, che nel nome dell'equidistanza non preveda nessuna formazione rinviando l'eventuale scelta in età matura.

È chiaro d'altra parte che non esiste una "Chiesa ecumenica" intermedia tra le due e che l'inserimento deve avvenire nell'una o nell'altra comunità senza escludere la partecipazione alla vita di entrambe sulla base di un impegno ecumenico vissuto.

43. - *Collaborazione ecumenica nel campo della catechesi*

Nell'ambito della educazione alla fede delle Chiese a cui le coppie interconfessionali si riferiscono è sentita l'esigenza di una collaborazione ecumenica nel campo della catechesi. Essa consiste in una presentazione di quello che i cristiani hanno in comune senza tacere le differenze e le divergenze e in una presentazione dell'altra Chiesa (storia, teologia, spiritualità) fatta con obiettività e senza pregiudizi.

44. - *Collaborazione interconfessionale nel campo della catechesi*

Là dove sono presenti figli di coppie interconfessionali, è necessario sviluppare una collaborazione interconfessionale nel campo della catechesi attuando una comune programmazione di percorsi catechistici a contenuto biblico elaborati dalle chiese locali. In questi percorsi si potranno inserire momenti di confronto anche sulle differenze e sulle divergenze, in modo da aiutare una scelta confessionale là dove questa non sia ancora stata fatta. Il primo ambito naturale di tale catechesi è la "chiesa domestica" che è costituita dalla famiglia interconfessionale.

45. - *La promessa in una prospettiva ecumenica*

Chi si dispone ad essere battezzato o confermato nell'una o nell'altra chiesa promette di essere testimone di Cristo e di diffondere la fede. In questa promessa sono impliciti la responsabilità di affermare i contenuti comuni e l'apprezzamento dei valori peculiari dell'altra Chiesa, favorendo e promovendo così il cammino ecumenico delle due Chiese, costruendo ponti là dove sono stati elevati muri.

VIII – COINVOLGIMENTO DELLE COMUNITA'

46. - *Interesse, sostegno e accoglienza da parte delle comunità*

Il Testo comune (3.1 e 3.4) sottolinea la necessità che le comunità interessate siano in qualche modo coinvolte nell'evento del matrimonio misto interconfessionale al fine di evitare che questo resti solo una questione privata delle singole famiglie che spesso si sentono circondate da poca comprensione e molta diffidenza.

La crescita dello spirito ecumenico delle comunità è fondamentale per un'adeguata e fraterna accoglienza del matrimonio misto interconfessionale. Proprio perché nessuno nasconde le difficoltà di tale scelta, la coppia che intraprende questo cammino deve sentirsi compresa e sostenuta, sia al momento della decisione sia dopo la celebrazione del matrimonio, nel suo inserimento nell'una e nell'altra comunità. Una parola di accoglienza in un culto pubblico, rivolta in particolare al coniuge appartenente all'altra Chiesa, può essere utile e opportuna.

47. - *Presenza attiva da parte delle coppie interconfessionali*

Per quanto possibile, nel pieno rispetto della loro specificità, le coppie interconfessionali devono essere attivamente presenti nelle comunità costruendo quelle relazioni che sono così importanti per sviluppare conoscenza e comprensione e contribuendo a promuovere attività ecumeniche di incontro, studio biblico e preghiera.

48. - *Il problema della reciproca ospitalità eucaristica*

Dei "nuovi problemi" e delle "nuove responsabilità" che le coppie interconfessionali dovranno affrontare con il sostegno fraterno della comunità cristiana (*Testo comune*, 3.4), fa parte il problema delicato della reciproca ospitalità eucaristica e cioè dell'accoglienza alla Cena del Signore del coniuge che è membro dell'altra chiesa.

49. - *L'ospitalità eucaristica per la Chiesa valdese*

La Chiesa valdese, in coerenza con la Concordia di Leuenberg, afferma che "nella Santa Cena Gesù Cristo risorto si dona nel suo corpo e nel suo sangue dati per tutti, attraverso le parole della sua promessa, con pane e vino. Così Egli dà se stesso senza riserve a tutti coloro che ricevono il pane e il vino. La fede li riceve per la salvezza, l'incredulità per il giudizio"¹⁰. La Chiesa valdese accoglie tutti coloro che nella fede liberamente "esaminando se stessi" (*I Cor.* 11,28) si avvicinano alla mensa che è confessata essere del Signore e non di una particolare chiesa.

¹⁰ *Concordia di Leuenberg*, 1973, art. 18.

50. - *L'ospitalità eucaristica per la Chiesa cattolica*

La Chiesa cattolica, dal canto suo, ritiene che la piena comunione ecclesiale e la sua espressione visibile siano indispensabili per la reciproca ospitalità eucaristica. D'altra parte il Battesimo "costituisce il vincolo sacramentale dell'unità...e tende interamente all'acquisto della pienezza della vita in Cristo"; per questo motivo la Chiesa cattolica "riconosce anche che in certe circostanze, in via eccezionale, e a determinate condizioni, l'ammissione a questo sacramento (l'Eucaristia) può essere autorizzata e perfino raccomandata a cristiani di altre Chiese e comunità ecclesiali".¹¹

Non è consentita la partecipazione di cattolici alla Cena del Signore in una chiesa evangelica, in quanto non c'è il reciproco riconoscimento del ministero ordinato.

51. - *Comunione eucaristica e comunione della chiesa universale*

Cattolici e valdesi-metodisti in modi diversi affermano lo stretto legame tra comunione eucaristica e comunione della chiesa universale secondo la parola dell'Apostolo Paolo: "Siccome vi è un unico pane, noi, che siamo molti, siamo un corpo unico, perché partecipiamo tutti a quell'unico pane" (*I Cor.* 10,17). Tuttavia permangono diversità nell'interpretare questo legame e nel trarne le conseguenze a livello teologico e pastorale.

52. - *Le coppie interconfessionali*

In questo contesto di consonanze e differenze le coppie interconfessionali si sforzano comunque di vivere, con l'aiuto dello Spirito e il conforto della parola, come "chiesa domestica" una e indivisibile.

Torre Pellice, 25.08.2000

+ ALBERTO ABLONDI
Vescovo di Livorno
Presidente della Commissione
cattolica per la redazione delle
norme applicative
dell'Intesa sui matrimoni misti
interconfessionali

MARIA SBAFFI GIRARDET
Presidente della Commissione
sinodale valdese-metodista
per la redazione delle
norme applicative
dell'Intesa sui matrimoni misti
interconfessionali

¹¹ *Direttorio, cit.*, nn. 129-132, 160.

ERRATA CORRIGE

Nel Notiziario della C.E.I. n. 9 del 29 settembre 2000 a pag. 333 è stata pubblicata la “Nuova composizione del Consiglio per gli affari economici”.

Erroneamente, tra i membri, sono stati trascritti i nominativi del “Consiglio di Amministrazione” in carica nel precedente quinquennio.

Pertanto si trascrive di seguito la composizione dell’attuale “Consiglio per gli affari economici” i cui membri sono stati eletti dalla XLVII Assemblea Generale (cf Notiziario n. 5/2000 pag. 261) e i cui Revisori dei conti sono stati eletti dal Consiglio Episcopale Permanente del 18-21 settembre 2000.

Composizione del Consiglio per gli affari economici

Presidente

RUINI Card. CAMILLO

Vicario Generale di Sua Santità per la diocesi di Roma

Membri

COCCOPALMERIO Mons. FRANCESCO

Vescovo Ausiliare di Milano

FABIANI Mons. GIUSEPPE

Vescovo di Imola

GESTORI Mons. GERVASIO

Vescovo di San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto

MARRA Mons. GIOVANNI

Arcivescovo di Messina-Lipari-Santa Lucia del Mela

Revisori dei Conti

DANIEL ANGELO

Vescovo di Chioggia

GRAZIOSI Dott. GIULIANO

Roma

Direttore responsabile: Ceriotti Francesco

Redattore: Menegaldo Antonio

Sede redazionale: Circonvallazione Aurelia, 50 - Roma

Autorizzazione: Tribunale di Roma n. 175/97 del 21.3.1997

Stampa: Arti Grafiche Tris, Via A. Dulceri, 126 - Roma - ottobre 2000